

Codice A1601C

D.D. 11 luglio 2022, n. 341

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto:"Semina di ittiofauna adulta nel Torrente Sessera". Comune: Bioglio, Valdilana, Veglio e Tavigliano (BI). Proponente: Associazione Gruppo di Pesca Sportiva Bielmonte. Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC IT 1130002 "Val Sessera".**



**ATTO DD 341/A1601C/2022**

**DEL 11/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali**

**OGGETTO:** DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto:"Semina di ittiofauna adulta nel Torrente Sessera". Comune: Bioglio, Valdilana, Veglio e Tavigliano (BI). Proponente: Associazione Gruppo di Pesca Sportiva Bielmonte. Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC IT 1130002 "Val Sessera".

Premesso che

in data 20 aprile 2022 (prot. n. 49092/A16.000) è pervenuta al Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali l'istanza dell'Associazione Gruppo di Pesca Sportiva Bielmonte per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente "Semina di ittiofauna adulta nel Torrente Sessera"; l'Associazione Gruppo di Pesca Sportiva Bielmonte ha la concessione quinquennale dei diritti esclusivi di pesca, da parte della Provincia di Biella, del tratto di Torrente Sessera, che va dalla Cascata dell'Argentera (esclusa) alla Piana del Ponte, all'Associazione "Gruppo di Pesca Sportiva Bielmonte" per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa, l'istanza prevede l'immissione di ittiofauna a scopo alieutico nel Torrente Sessera, nel tratto dato in concessione dalla Provincia di Biella per i diritti esclusivi di pesca, specificatamente di 600 Kg trota fario di ceppo mediterraneo, *Salmo ghigi*, distribuite da maggio a settembre,

il tratto oggetto delle immissioni si trova all'interno della ZSC IT 1130002 "Val Sessera" istituita ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE per la costituzione della Rete Natura 2000 e designata tale con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 febbraio 2017, a seguito dell'approvazione delle Misure Sito Specifiche (DGR n 24-4043 del 10/10/2016);

la ZSC IT 1130002 "Val Sessera" ospita una flora e una fauna peculiari nell'ambito di tutte le Alpi piemontesi: ciò è dovuto sia alle particolari condizioni microclimatiche, particolarmente umide, sia alla posizione marginale rispetto all'arco alpino, cosa che ha permesso a molte specie di trovare in quest'area un rifugio durante le glaciazioni; ciò spiega la presenza di popolazioni separate

dall'areale principale della specie, che in molti casi è ubicato sulle Alpi orientali, o la presenza di stenendemismi, il più noto dei quali è il Carabo di Olimpia (*Carabus olympiae*, specie prioritaria in all. II e IV della Direttiva Habitat); è segnalata inoltre la presenza di *Falkneria camerani*, il più minacciato mollusco d'Italia, e di *Neoplintus dentimanus*, mollusco endemico della Val Sessera, oltre ad un'importante comunità di lepidotteri diurni, con almeno 60 specie; numerosi sono pure gli ambienti d'interesse comunitario, tra cui gli habitat prioritari boschi alluvionali di ontano bianco (*Alnus incana*) (codice 91E0\*) ed i nardeti (codice 6230\*), nonché sono molte le specie floristiche con circa 800 entità segnalate, tra cui 32 protette ai sensi della L.R. 32/82 e sei inserite nelle Liste Rosse nazionale o regionale; come specie ittiche sono presenti *Salmo maromoratus* e *Cottus gobio* dell'Allegato II della Direttiva Habitat;

la modifica all'art. 12 del DPR 357/97, avvenuta con il DPR n. 102/2019, ha ribadito la necessità, ai fini della tutela della biodiversità, di non immettere specie alloctone, a meno di una deroga ottenuta dal Ministero della Transizione Ecologica, a seguito di un'attenta analisi del rischio, conseguente a tale pratica, nonché dei potenziali benefici ambientali ottenuti dalla stessa;

con nota prot. N. 62424 del 28/5/2021 è pervenuta la circolare esplicativa del Ministero della Transizione Ecologica riferita all'articolo 3 e relativo allegato 3 del Decreto ministeriale del 2 aprile 2020, ove la *Salmo ghigii* è definita autoctona per il Piemonte – alpi occidentali e la successiva nota del MITE n. 141045 del 16/12/2022 specifica, per il Piemonte, come limite settentrionale dell'areale originario per *Salmo ghigii* il bacino dello Stura di Lanzo;

la DGR n. 30-4678 del 18/2/2022, a firma dell'assessore Protopapa, stabilisce che le province, competenti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento regionale 1/R del 2012, possono autorizzare il ripopolamento, la reintroduzione e il rilascio di esemplari della specie trota mediterranea (*Salmo ghigii*) nell'ambito dell'areale di distribuzione naturale locale originario il cui limite settentrionale è rappresentato nelle Alpi occidentali dal bacino dello Stura di Lanzo e si estende ai sottobacini di Stura di Lanzo, Dora Riparia, Pellice, Po, Maira, Tanaro-Bormida definito, con l'esclusione delle zone salmonicole a trota marmorata;

la successiva nota del MITE n. 24448 del 28/2/2022 comunica l'istituzione del Nucleo di ricerca e valutazione, di cui alla L. 30 dicembre 2021, n. 234 c. 835, e ricordano che, nonostante l'art. 11 c 5quinquies del DL 30/12/2021, n. 228, rimane vigente il divieto di immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, ai sensi del c. 3, art 12 del DPR 357/97, salvo quanto previsto dal comma 4;

il comma 836 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, nelle more dei lavori del Nucleo di valutazione, indica che sono consentite l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche, e che in Piemonte, non esistendo tale carta, si deve fare riferimento al Piano Ittico regionale, approvato con DCR n. 101-33331 del 29 settembre 2015, nel quale, poiché risultava ancora dubbia l'autoctonia della "trota mediterranea" (*Salmo trutta* ceppo mediterraneo – ora *Salmo ghigii*) in Piemonte, se ne indicava "la gestione passiva" ovvero, dove le popolazioni della specie sono presenti, le stesse devono essere monitorate e conservate evitando immissioni,

la Direzione Agricoltura e Cibo, con nota prot. n. 6058/A17.000 del 11/3/22, indica che le Province e la Città Metropolitana di Torino possono procedere ad autorizzare le immissioni in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del Decreto del MITE del 2 aprile 2020;

tuttavia la nota del MITE n. 38997 del 25/3/2022, in risposta ad un quesito posto dalla Città Metropolitana di Torino sulla possibilità di utilizzare la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) per le

immissioni, ribadisce che i commi 835-838 della L. 30/12/2021 n. 234 non dispongono alcun tipo di deroga all'immissione in natura di specie alloctone e che rimangono vigenti i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del DPR 357/97 che impongono l'autorizzazione del MITE per l'immissione in natura di specie ittiche non autoctone, rilasciata sulla base di uno specifico studio del rischio che verifichi che l'immissione non arrechi alcun pregiudizio agli habitat naturali, alla flora e alla fauna;

a seguito di una riunione tra il Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali e il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura tenutasi il 31/03/2022 si è concordato che, nelle more dei lavori del Nucleo di valutazione, l'ammissibilità delle immissioni di *Salmo ghigii* sarebbe stata definita caso per caso mediante le procedure di VINCA nei Siti della Rete Natura 2000;

è stato chiesto, quindi, con nota prot. 55603 del 4/5/22, al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura il parere di competenza in merito all'istanza in oggetto, il quale, con nota prot. n. 59047 del 12/5/22 ha dichiarato di non essere in possesso di elementi che consentano di definire se la specie *Salmo ghigii* possa essere considerata autoctona per il tratto del torrente Sessera interessato dalle immissioni (nostro prot. n. 59047 del 12/5/22);

il Settore ha inviato, quindi, i *motivi ostativi* ex art. 10-bis della l. 241/1990 alla conclusione positiva dell'istanza (prot. n. 65829 del 26/5/2022) in quanto, mancando una esplicita indicazione da parte della pianificazione regionale di settore sull'autoctonia della specie *S. ghigii* nell'area oggetto della richiesta di immissioni, ritiene che non siano ammissibili i rilasci di tale specie nel torrente Sessera, rimanendo in attesa dei risultati dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, previsto al c. 837 art. 1 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, per definire le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alienico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini, visto anche il principio di precauzione, citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) il cui scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio e vista la "Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione", COM/2000/0001, della Commissione delle Comunità europee,

in data 7/6/2022 prot. n. 69901, sono pervenute le osservazioni ai motivi ostativi: sono stati citati alcuni studi scientifici sulla possibile autoctonia della specie *Salmo ghigii* anche nei tributari di sinistra del Po e quindi nel torrente Sessera; tali osservazioni sono state inviate al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura (prot. n. 72816 del 13/6/2022), per un parere di competenza, che ha risposto con nota del 7/7/2022, prot. n. 84748, ribadendo che non sono in possesso di elementi che consentano di definire se la specie *S. ghigii* possa essere considerata autoctona o non rispetto al torrente Sessera nel tratto indicato tra la Cascata dell'Argentera (esclusa) e la Piana del Ponte e di rimanere in attesa dei risultati dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, previsto al c. 837 art. 1 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, riguardo alla definizione delle specie ittiche d'acqua dolce di interesse alienico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini;

il parere di cui sopra assolve all'adempimento previsto dalla L. 241/91 art. 10bis, relativo alle controdeduzioni alle osservazioni di cui alla nota prot. n. 69901 del 7/6/2022 dell'Associazione Gruppo di Pesca Sportiva Bielmonte, che sono riconducibili all'attribuzione di alloctonia della specie *S. ghigii* di competenza esclusiva del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura;

pertanto, ritenuto che tali osservazioni non permettono di superare i motivi ostativi all'espressione di un parere positivo di incidenza, si esprime giudizio di incidenza negativo al "Programma di immissioni, per l'anno 2022, di *Salmo ghigii* nel torrente Sessera nel tratto tra la Cascata

dell'Argentera (esclusa) alla Piana del Ponte" ricadente nella ZSC IT 1130002 Val Sessera.

Il presente provvedimento viene espresso oltre il termine stabilito dall'art. 43 della legge 19/2009 a causa della complessità tecnico-amministrativa del procedimento.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 43 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"
- art. 5 e art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"
- D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020
- D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione sesto gruppo di misure.";
- D.C.R. 29 settembre 2015, n. 101-33331 "Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica."
- Decreto direttoriale della Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico - 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone". Circolare esplicativa riferita all'articolo 3 e relativo allegato 3.
- vista la comunicazione di avvio del procedimento del 26 aprile 2022 prot. n. 51068/2022
- vista la comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 65829 del 26/5/2022
- viste le osservazioni ai motivi ostativi pervenute prot. n. 69901 del 7/6/2022
- L. n. 234 del 30 dicembre 2021
- L. n. 241 del 7 agosto 1990
- L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016

*determina*

per le motivazioni indicate in premessa, relativamente al progetto "Semina di ittiofauna adulta nel Torrente Sessera", nei comuni di Bioglio, Valdilana, Veglio e Tavigliano (BI), proposto dall'Associazione Gruppo di Pesca Sportiva Bielmonte, ricadente nella ZSC 1130002 "Val Sessera", di esprimere giudizio negativo di valutazione d'incidenza per quanto riguarda le

immissioni previste per l'anno 2022.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

**IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali)**

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara